



*riconoscimento della protezione internazionale di Verona - Sezione di Vicenza, rif. n. [REDACTED] 5.2023 e notificato all'odierno ricorrente in data [REDACTED] e contestualmente riconoscere al [REDACTED] lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. d.lgs. 251/2007. **In via subordinata:** nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, Voglia Codesto Giudice riconoscere al sig. [REDACTED] il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) d.lgs. 251/2007.*

***In via ulteriormente subordinata:** nella denegata ipotesi in cui l'Autorità Adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, Voglia Codesto Giudice riconoscere al sig. [REDACTED] il diritto alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 6 e dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del d.l. 20/2023 convertito con modificazioni dalla l. 50/2023".*

La Commissione Territoriale non si è costituita, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita tuttavia per il tramite della difesa.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 10/11/2023 chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

In data 25/06/2024 e 16/07/2024 si sono tenute le udienze di comparizione delle parti *ex art. 35 bis*, co. 11, d.lgs. 25/2008 nel corso delle quali il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario<sup>1</sup>. La causa è stata quindi rimessa al Giudice titolare e riservata in decisione al Collegio all'esito del deposito delle note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e tempestivamente depositate nel termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza di discussione del 04/11/2025.

## FATTI DI CAUSA

**In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale**, in data 28/03/2023, il

---

<sup>1</sup> Occorre evidenziare come la circostanza che l'audizione del ricorrente sia stata effettuata da un Giudice onorario non determina alcuna nullità del procedimento, dal momento che, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11, d.lgs. 116/2017, tale attività rientra tra i compiti delegabili al Giudice onorario, in considerazione dell'analogia con l'assunzione delle prove testimoniali e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta; inoltre, i giudizi materia di protezione internazionale non rientrano tra quelli che non possono essere assegnati ai Giudici onorari ai sensi dell'art. 11 d.lgs. cit. Sotto, altro profilo, non rileva che il Giudice onorario non faccia parte del Collegio giudicante, giacché il principio di immutabilità del Giudice opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione e non viene violato per il fatto che il Collegio, in tale momento, abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali; né può discorrersi di un illegittima subdelega da parte del Giudice togato a quello onorario, in considerazione del fatto che l'art. 3, co. 4 *bis*, d.l. 13/2017 prevede che il Giudice togato è "designato" alla trattazione della controversia e non "delegato" dal Collegio (cfr. Cass., Sez.Un., n. 5425/2021, che ha così definitivamente superato l'indirizzo contrario prospettato da Cass. n. 24362/2020, peraltro non condiviso con riguardo ad un precedente di questo Tribunale, da Cass. n. 29629/2020).

richiedente, esprimendosi in lingua bangla, a fondamento della sua richiesta di protezione ha dichiarato:

- ♦ di essere nato nel villaggio di [REDACTED], nel Distretto di Madaripur; di essere, quindi, cittadino bengalese;
- ♦ di avere studiato sino alla decima classe;
- ♦ di aver lavorato come contadino;
- ♦ che i propri familiari ancora in vita, con i quali è in contatto sono la madre e tre sorelle.

Quanto ai **motivi** per i quali il richiedente si era determinato ad **abbandonare il proprio Paese di origine**, dalla lettura del verbale di audizione è emerso quanto segue.

Nel [REDACTED], poco dopo la morte del padre, il richiedente decise di dare in affitto un negozio di famiglia ad un vicino per un periodo di un anno. L'affittuario, tuttavia, non pagava né per intero né regolarmente il canone pattuito di [REDACTED] taka e alla scadenza del contratto di affitto si rifiutò di restituire la disponibilità dell'immobile affermando di volerlo acquistare. Il richiedente, pertanto, propose al vicino di vendere il negozio [REDACTED] e [REDACTED].000 taka ma quest'ultimo ne offrì solo [REDACTED]. In seguito, l'istante parlò della tentata vendita con un altro vicino il quale lo convinse a non sporgere denuncia ma non riuscì a trovare una soluzione alla questione. La situazione rimase invariata per alcuni anni, nel corso dei quali l'affittuario occupava il negozio senza pagare il relativo canone. Nel [REDACTED] il richiedente venne minacciato ed aggredito dall'affittuario per aver mostrato il negozio ad un potenziale acquirente. Poco dopo l'istante riuscì a vendere il negozio di nascosto dall'affittuario ed in seguito decise di fuggire temendo la reazione di quest'ultimo. In Libia il sig. [REDACTED] venne sequestrato e la madre per ottenerne la liberazione contrasse dei prestiti con due creditori per un ammontare di [REDACTED] lak comprensivo di interessi. I creditori durante l'assenza del richiedente si recarono presso l'abitazione della madre facendo pressioni per ottenere la restituzione delle somme dovute, allo stesso modo l'ex affittuario infastidiva i familiari del sig. [REDACTED] affinché gli concedessero nuovamente la disponibilità del negozio.


Quanto al **timore in caso di rimpatrio**, il richiedente ha riferito: *“rischiereì la mia vita, i creditori vengono spesso a casa nostra per fare pressioni per la restituzione dei soldi, se non ci riesco loro potrebbero denunciarmi e poi c'è l'affittuario del negozio che mi sta cercando e ho tre sorelle da far sposare, devo raccogliere la somma per i loro matrimoni”*.


A sostegno della propria domanda il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

- Documento su prestito della banca,
- Documenti su prestiti con due privati,
- Certificato di morte del padre,


- Certificato scolastico.


**La Commissione Territoriale ha rigettato** la domanda di protezione internazionale, ritenendo insussistente tanto un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, quanto i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

**Alle due udienze** tenutesi in data 25/06/2024 e 16/07/2024 innanzi al Tribunale di Venezia, il ricorrente, nel rispondere alle domande a chiarimento della sua vicenda personale a fondamento della domanda di protezione internazionale ha dichiarato quanto segue: 











\*\*\*

Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**


Va premesso che il ricorso *ex art.* 35 d.lgs. 25/2008 non si atteggia come un’impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l’oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l’accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all’ottenimento della protezione internazionale a norma del d.lgs. 251/2007, ovvero della protezione speciale di cui all’art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull’atto”. Irrilevante, pertanto, l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).

Va ulteriormente premesso che nell’ambito del giudizio *ex art.* 35 d.lgs. 25/2008 vige sì un regime dell’onere della prova attenuato, tuttavia, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del Paese di origine alla luce delle condizioni individuali del richiedente, il quale è gravato pur sempre dall’onere di fornire dichiarazioni “pertinenti” (cfr. art. 3, co. 3, lett. *b*), d.lgs. 251/2007) rispetto al quadro normativo di riferimento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19177 del 15/09/2020). Secondo la CEDU, d’altro canto, grava in linea di principio sul

richiedente l'onere di addurre concreti elementi a suffragio della domanda di protezione e di precisare le ragioni per cui un pericolo concreto ed attuale lo coinvolga direttamente (cfr. J.K and Others v. Sweden § 94). Ne consegue che il richiedente è tenuto a "sostanziare", il suo racconto, non potendosi limitare a fornire un resoconto generico, vago e stereotipato (cfr. ibidem § 96). È evidente, infatti, che il Giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d'ufficio, se nel Paese di provenienza del ricorrente sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al suo rimpatrio, non può, al contrario, essere chiamato a supplire ad eventuali insufficienti allegazioni in fatto o a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui. Si rammenta, al riguardo, che la cooperazione con l'Autorità deputata all'istruzione del procedimento costituisce un preciso obbligo del richiedente. In questo senso, il c.d. "beneficio del dubbio" opera quando il richiedente abbia compiuto "ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda" e sia stata fornita "idonea motivazione" rispetto all'impossibilità di fornire tutti gli elementi pertinenti all'esame della domanda, che siano nella disponibilità dell'interessato (cfr. art. 3 co. 5 D.Lgs. n. 251/2007).

#### **§ 1. Sullo *status* di rifugiato**

Per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario, secondo il d.lgs. n. 251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un **fondato timore di subire atti persecutori** come definiti all'art. 7 (atti, in sostanza, sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), **da parte dei soggetti indicati** all'art. 5 (cioè, Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione), **per i motivi** riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (Motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche). Si richiede, quindi, la sussistenza di un legame causale tra i motivi individuati dalla legge e gli atti di persecuzione. Deve, infine, apparire **ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti menzionati all'art. 6** (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie).

Nel caso di specie si riscontrano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, alla luce degli indici di tratta emersi nel corso del giudizio. Si ritiene, dunque, che i dubbi sollevati dalla Commissione Territoriale in ordine alla credibilità del ricorrente non siano condivisibili. Il sig. , infatti, ha fornito una narrazione

coerente e dettagliata degli eventi che lo hanno portato a lasciare il proprio paese, dove era costretto a vivere una condizione di soggezione continuativa a causa della situazione debitoria contratta prima in Bangladesh e poi in Libia. In particolare, dopo la morte del padre la condizione di indigenza vissuta dalla famiglia del ricorrente lo costrinse dapprima a lasciare gli studi, poi a dare in affitto il negozio ad un vicino, ed infine, a seguito del mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario, a vendere l'attività commerciale ad una terza persona (cfr. verbale di audizione pag. 5: " [REDACTED]

[REDACTED]

Quanto alla situazione debitoria è da considerarsi che seppur il ricorrente, per il tramite della madre, si sia rivolto spontaneamente a due vicini per chiedere un prestito occorre tener presente la condizione di sfruttamento lavorativo e di detenzione illegittima a cui è stato sottoposto una volta giunto in Libia: essendo stato prima consegnato dal trafficante ad un uomo che lo ha costretto a svolgere un lavoro mai retribuito e poi, dopo aver lamentato la suddetta condizione, a subire un arresto da parte della mafia libica con la richiesta di ingenti somme di denaro in cambio della sua liberazione (cfr. verbale di audizione pag. 5: " *In Libia ho lavorato un mese e mezzo senza stipendio, quando ho chiesto i soldi al datore di lavoro lui mi ha mandato dei poliziotti e loro mi hanno venduto ai mafiosi. I mafiosi venivano ogni due o tre giorni, mi picchiavano ma non tanto, solo qualche schiaffo e mi dicevano di chiamare la mia famiglia. Quando ho pagato i [REDACTED] me ne hanno chiesti altri [REDACTED] mi picchiavano e mi davano cibo solo ogni due o tre giorni e per pagare quella somma ho dovuto fare altri due prestiti da due persone diverse e a loro non ho detto che ero in Libia, abbiamo mentito, ho fatto vedere la fotocopia del passaporto dicendo che mi servivano i soldi per partire dal Bangladesh. Dopo aver pagato [REDACTED] ai mafiosi loro mi hanno liberato, mi avevano trattenuto per 12 giorni. Mi hanno lasciato in una strada...*"). A corroborare quanto riferito in sede amministrativa rilevano, inoltre, le due audizioni sostenute dal ricorrente davanti al giudice onorario, nelle quali con dovizia di particolari viene descritto l'iter che è stato costretto a seguire in Libia, dai maltrattamenti sino alla prigionia e alle ulteriori richieste di denaro alla famiglia per ottenere la scarcerazione,

prima di raggiungere l'Italia (cfr. verbale di audizione del 16/07/2024: “AD lei sapeva che arrivato in Libia avrebbe dovuto incontrare qualcuno che “si sarebbe occupato” di lei? R. Il trafficante mi aveva detto, quando ero in Bangladesh, che qualcuno sarebbe venuto a prendermi all'aeroporto in Libia e che mi avrebbe portato nel posto dove avrei vissuto e dove dovevo lavorare. AD il trafficante le aveva anche detto, immagino, come vi sareste reciprocamente riconosciuti all'arrivo in aeroporto in Libia? R. il trafficante in Bangladesh aveva già mandato la mia foto all'altro trafficante in Libia, per potermi riconoscere. Ed a me il trafficante aveva detto che, una volta arrivato in Libia, dovevo uscire dall'aeroporto e che avrei trovato qualche suo collega (l'altro trafficante che aveva la mia foto) che mi avrebbe preso e portato nel posto dove dovevo andare. AD ed è andata così al suo arrivo in Libia? R. Sì, è successo questo. AD ricorda in che località è stato portato? R. Io non conoscevo il posto e neanche mi era stato detto dove sarei stato portato, posso dire che quel trafficante libico aveva una macchina e che mi ha portato a destinazione in macchina. AD eravamo solo io ed il libico. AD in seguito è rimasto sempre nello stesso posto fino a che ha lasciato la Libia? R. No, non sono rimasto sempre nello stesso posto dove ero stato portato all'inizio, in seguito sono stato arrestato perché dove lavoravo non mi pagavano e quando ho chiesto i soldi al mio datore di lavoro sono stato arrestato. Poi sono stato venduto ai mafiosi, poi ci sono stati altri problemi, non mi davano da mangiare e mi chiedevano soldi per essere liberato. Poi io ho pagato, chiedendo i soldi alla mia famiglia, sono stato liberato e sono venuto in Italia”). Dunque, a parere di questo Collegio, i dettagli riguardanti i debiti contratti per finanziare il viaggio e per ottenere la scarcerazione in Libia, con informazioni specifiche sulle somme coinvolte e le pressioni subite dai creditori contribuiscono alla veridicità del racconto offerto dal ricorrente (cfr. verbale di audizione davanti la Commissione pag. 3: “I creditori vengono a casa nostra a fare pressioni per la restituzione dei soldi...i ceditori vengono a minacciano mia madre dicendo che se non restituisco i soldi entro la scadenza procederanno con la denuncia o agiranno legalmente..cfr. verbale di audizione del 16/07/2024 davanti al giudice onorario pag. 3: AD quanto ha dovuto pagare per essere liberato? R. All'inizio la mia famiglia ha pagato tre lak taka, che corrispondono a tremila euro, e questo tramite B Kash. Poi i mafiosi volevano altri soldi e così ho dovuto pagare altri [REDACTED] taka (circa [REDACTED] euro). Quindi in totale ho pagato [REDACTED] taka [REDACTED] euro). Per poter farmi avere i soldi da dare ai mafiosi la mia famiglia ha dovuto chiedere dei prestiti e di questo ho qualche documento. AD la sua famiglia ha dato questi soldi direttamente al trafficante R. Questo metodo di pagamento B Kash funziona col numero di cellulare, la mia famiglia ha fatto questi pagamenti con più numeri di cellulare”).

Peraltro, le dichiarazioni fornite appaiono coerenti anche con le fonti consultate: si

consideri che in Bangladesh si registrano circa 1300 agenzie di reclutamento legali che appartengono alla Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) il cui compito è mettere in contatto compagnie straniere con cittadini del Bangladesh che cercano lavoro all'estero. Secondo il sito della BAIRA, l'associazione riceve supporto dal governo del Bangladesh<sup>2</sup>. Alle agenzie che afferiscono alla BAIRA è legalmente consentito addebitare commissioni ai lavoratori che vengono assunti per mezzo della mediazione delle agenzie stesse<sup>3</sup>. Tali commissioni servono generalmente a coprire una varietà di costi, tra cui spese per il viaggio, passaporto e visto, esami medici, tasse e altri costi. Secondo le Nazioni Unite, in realtà, i lavoratori non riescono di norma a pagare il prezzo totale dei servizi forniti dalle agenzie di reclutamento, ma si impegnano ad un saldo. Di fatto, ciò significa che le agenzie prestano il denaro ai lavoratori, addebitando interessi eccessivi o applicando tassi di cambio abusivi e detrazioni illegali dai salari ai fini del saldo. Ciò rende le agenzie equiparabili ad imprenditori dell'usura. Inoltre, i reclutatori e le agenzie di reclutamento non sempre addebitano le spese solo nella fase iniziale della mediazione, ma frequentemente chiedono ulteriori commissioni anche in seguito all'assunzione. Secondo l'Institute for Human Rights and Business (IHRB), le commissioni applicate producono un debito insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie, che si traduce nell'impossibilità per i lavoratori di lasciare il lavoro. Sempre secondo le Nazioni Unite, le agenzie sono inoltre coinvolte nella tratta. Risulta inoltre limitata la capacità del governo di monitorare e supervisionare le agenzie di reclutamento, anche a seguito dei reclami dei lavoratori<sup>4</sup>. Tra tutte le fonti, si richiama, poi, il *First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh* pubblicato dall'UNODC nel 2022 che spiega come la tratta di esseri umani sia un problema centrale in Bangladesh, considerando la numerosa popolazione che vive in condizione di povertà cronica, disuguaglianze di genere e disastri naturali, evidenziando l'Italia come uno dei Paesi principali di destinazione<sup>5</sup>. Lo studio evidenzia inoltre il collegamento dei fenomeni di tratta di esseri umani con la contrazione di debiti poi inevasi. A seconda del contesto di riferimento, se si tratta di agenzia lavorativa di migrazione con provenienza da aree rurali, le forme e le modalità di alcuni schemi possono cambiare; la contrazione del debito prima della partenza, insieme ad altri

---

<sup>2</sup> BAIRA, About BAIRA, <http://www.baira.org.bd/index.php/>

<sup>3</sup> USDOS, 2022 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>

<sup>4</sup> UNODC, The role of recruitment fees and abusive and fraudulent practices of recruitment agencies in trafficking in persons, 2015, p. 8, [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment\\_Fees\\_Report-Final-22\\_June\\_2015\\_AG\\_Final.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final-22_June_2015_AG_Final.pdf)

<sup>5</sup> UNODC, First National Study on Trafficking in persons in Bangladesh, 2022 <https://respect.international/wp-content/uploads/2022/11/First-National-Study-on-Trafficking-in-Persons-in-Bangladesh.pdf>

elementi, viene identificato come un fattore tipico della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Le varie fonti consultate confermano una stretta interazione tra il fenomeno migratorio, la tratta di essere umani, forme di servitù/schiavitù lavorative e il debito (cfr. *“ogni anno molte persone provenienti dal Bangladesh emigrano all'estero in cerca di lavoro vendendo terreni o prendendo prestiti. Molti rischiano la vita per emigrare all'estero con l'aiuto di "agenti" senza scrupoli e trafficanti di esseri umani. I trafficanti di esseri umani in Bangladesh hanno ingannato la gente comune per molti anni e li hanno spinti alla morte. Nessuna azione è stata intrapresa contro i leader apicali che gestiscono il giro del traffico di esseri umani in quanto hanno stretti legami con il governo e il partito al governo”*<sup>6</sup>).

Altre fonti riportano che, al loro ritorno in Bangladesh, le persone sopravvissute alla tratta rimangono esposte al rischio di essere nuovamente trafficate, venendo inoltre spesso ostracizzate dalle loro comunità o gravate da uno stigma sociale che ostacola gli sforzi di recupero e reinserimento<sup>7</sup>. È dimostrato come la stigmatizzazione del migrante di ritorno sia fortemente connessa agli impatti che il rientro del migrante provoca sulla comunità di appartenenza: se le condizioni della comunità di origine vengono migliorate, ciò può condurre ad una accettazione positiva del migrante di ritorno, oppure, diversamente, condurre al suo isolamento e stigmatizzazione<sup>8</sup>. Ciò avviene sia in un processo di auto-colpevolizzazione (un ritorno spesso percepito come un fallimento in sé dagli stessi migranti, con un impatto diretto sulle loro fragili condizioni di salute mentale)<sup>9</sup>; sia in un processo di isolamento e stigmatizzazione da parte della comunità di riferimento: *“L'aspettativa che la migrazione possa migliorare la situazione finanziaria di una famiglia spesso modella l'esperienza di ritorno di un migrante. Coloro che tornano senza soldi o risparmi sono comunemente considerati migranti "falliti" e vengono ostracizzati dalle comunità e persino dalle famiglie. Per le donne e gli uomini che sono stati ingannati, sfruttati e abusati come lavoratori all'estero, il rifiuto in patria si aggiunge al trauma e all'isolamento vissuto all'estero”*<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Odhikar, 2021, Annual Human Rights Report 2020 BANGLADESH, [https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020\\_eng.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf)

<sup>7</sup> GFEMS, 2021, Trauma-informed care is critical to the wellbeing of survivors of trafficking, available at: <https://gfems.org/uncategorized/from-repatriation-to-reintegration-centering-survivors-to-effect-systemic-change/>

<sup>8</sup> OECD Library- Sustainable Reintegration of Returning Migrants : A Better Homecoming, Ch. 5., October 2020, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/02a31074-en/index.html?itemId=/content/component/02a31074-en> .

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> *The expectation that migration will improve a family's financial situation often shapes a migrant's return experience. Those who return with no money or savings are commonly viewed as “failed” migrants and are ostracized by communities and even families. For the women and men who are deceived, exploited, and abused as overseas workers, rejection at home only adds to the trauma and isolation*

Come riportato dal rapporto del Servizio Coi dell'Ufficio Immigrazione Arci, *“Dalle fonti consultate risultano molteplici e coerenti riferimenti ai processi di stigmatizzazione e isolamento cui è sottoposto il “migrante di ritorno” in Bangladesh”,* riconducibili a diversi profili spesso sovrapposti e coesistenti: un profilo economico; un profilo di genere ed un profilo attinente alla salute mentale.

Per quanto riguarda lo stigma connesso all'insolvenza dei debiti contratti per finanziare l'espatrio, la necessità di ripagare i prestiti ricevuti limita la possibilità di mettere da parte dei risparmi e pone i *returnees* di fronte allo stigma sociale in caso di rientro<sup>11</sup>, per le ripercussioni negative dal punto di vista finanziario e dal punto di vista della coesione sociale<sup>12</sup>, considerando anche la perdita dei beni impegnati nell'accordo di prestito, spesso unica fonte di sostentamento della famiglia. Quando l'intero sistema economico di un Paese, come il Bangladesh, è fortemente connesso all'emigrazione e ad un investimento familiare fondato sul debito che ha senso fin tanto che il migrante di successo è capace di inviare le rimesse dal Paese di destinazione, l'insolvenza debitoria può facilmente tradursi in un meccanismo di debito intergenerazionale o ereditario<sup>13</sup>.

L'UNHCR nelle sue linee guida chiarisce che *“Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società [...] Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi.”*<sup>14</sup>

Nel caso di specie, considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo.

---

*experienced abroad. Women especially are shunned by communities and family members for sexual abuse they endured, either real or perceived...”,* GFEMS, The Long Return: Supporting Reintegration for Returning Migrants in Bangladesh, 2022, <https://gfems.org/uncategorized/supporting-reintegration-for-returning-migrants-in-bangladesh/> .

<sup>11</sup> MICIC -IOM, Supporting Bangladeshi Migrants Returning From Libya, June 16, 2017, <https://micicinitiative.iom.int/blog/supporting-bangladeshi-migrants-returning-libya>

<sup>12</sup> Newagebd, Call to protect rights of migrants amid coronavirus pandemic. New Age Bangladesh, 23 March 2020, <https://www.newagebd.net/article/103357/call-to-protect-rights-of-migrants-amid> - .

<sup>13</sup> IOM, The Hurdle of Debt on Returnees' Journey to Sustainable Reintegration, 2023, <https://weblog.iom.int/hurdle-debt-returnees-journey-sustainable-reintegration> .

<sup>14</sup> UNHCR, Linee guida di protezione internazionale, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, ”, cit. § 39, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf) .

In tal senso, l'appartenenza al gruppo sociale si è formata in ragione della specifica esperienza di persecuzione subita, ossia l'esperienza di tratta per sfruttamento lavorativo già vissuta. Anche secondo EUAA: *“Le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una storia comune che non può essere mutata”*<sup>15</sup>. Proprio perché, in quanto membro del particolare gruppo sociale delle «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione, stigma o ostracismo<sup>16</sup>, inoltre al rischio di re-trafficking.

Nella valutazione del rischio di re-trafficking è opportuno considerare se le rappresaglie da parte dei trafficanti possano tradursi in persecuzione, ossia in gravi violazioni di diritti umani o situazioni intollerabili<sup>17</sup>. Nello specifico, in caso di rientro si potrebbero verificare *“ritorsioni, in particolare se ( i richiedenti ndr ) hanno collaborato con le autorità del paese di asilo o di provenienza, e/o di possibili nuove esperienze di tratta. Altrettanto potrebbero rischiare ritorsioni anche i familiari rimasti nel Paese di origine. Ancora, la vittima di tratta potrebbe temere di subire, al suo ritorno, emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse”*<sup>18</sup>. Le linee guida dell'UNCHR fanno presente, inoltre, che le rappresaglie e le ritorsioni da parte dei trafficanti possono riverberarsi sui membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

Ritenuto dunque provato che il ricorrente sia stato vittima di atti di persecuzione diretta e personale nella forma della tratta internazionale di esseri umani e che, in caso di rientro nel Paese di origine, stante la sua situazione di vulnerabilità, sarebbe esposto al rischio di re-trafficking, di *bounded labour* e a discriminazioni ed esclusione sociale si ritiene meritevole dello status di rifugiato.

## **§ 2. Sulle spese del giudizio**

Nulla per le spese, stante l'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Cass. Civ. n. 30876/2018). Si provvede con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,

---

<sup>15</sup> EUAA, *EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale*, Marzo 2020; <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

<sup>16</sup> *ibidem*

<sup>17</sup> EUAA, *Judicial Analysis*, 2023, p. 254; UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 7*, § 17.

<sup>18</sup> UNHCR, *Manuale giuridico*, cit. p. 38.

così provvede:

1. **ACCERTA** in favore del ricorrente lo *status* di rifugiato;
2. **NULLA** sulle spese di lite;
3. **PROVEDE** con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

**Venezia**, così deciso nella Camera di consiglio del **11/12/2025**.

**Il Presidente**

*Tobia Aceto*

\*\*\*

*Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr.ssa Silvia Cinquanta.*

Padova, 14 gennaio 2025

Io sottoscritto Avv. Giovanni Barbariol, ai sensi dell'art. 196-octies e dell'art. 196-undecies disp. att., c.p.c. (ovvero, ove applicabili, degli artt. art. 16 bis, comma 9 bis e 16-undecies DL 179/2012), attesto che l'antescritto atto "approvazione del rendiconto annuale" è copia conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 9929/2023 R.G. del Tribunale di Venezia.

In fede

Avv. Giovanni Barbariol